

PROTOCOLLO

tra

la CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, la PROCURA GENERALE presso la
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA e I CONSIGLI DELL'ORDINE IN
RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA DEL DISTRETTO

in materia di

PROCESSO PENALE D'APPELLO CON CONTRADDITTORIO SCRITTO

PREMESSA:

Il D.L. n. 228/2021 estende fino al 31/12/2022 la disciplina di emergenza per il processo penale: tra le prescrizioni in rinnovata vigenza vi sono quelle che governano la possibilità di un appello cartolare, donde l'esigenza di una disciplina a livello protocollare che dia ordine alle prassi esecutive della normativa speciale.

Il prolungamento normativo dell'esperienza, nata emergenziale, del processo d'appello a contraddittorio scritto fino al 31/12/2022 infatti rende attuale l'esigenza di promuovere prassi virtuose in grado di ridurre alcuni dei problemi che la quotidiana sperimentazione ha evidenziato. Ferma l'ovvia constatazione che nessun protocollo obbliga alcuna delle parti o il giudice, tuttavia, convenire su prassi che agevolino il lavoro di tutti e assicurino migliore efficacia di garanzie di difesa e gestione della sempre più preziosa risorsa 'tempo di udienza' risulta coerente all'applicazione del principio costituzionale della giustizia giusta in tempo ragionevole.

La redazione delle linee guida impone, in via preliminare, di riflettere sul carattere delle stesse e sul loro rapporto con le fonti di primo livello.

Occorre infatti rammentare che la produzione di regole, concordate tra gli operatori del processo, ha valore di consuetudine e pertanto non potrà mai superare il Dettato legislativo e dovrà essere adeguatamente conosciuta dalla vasta platea di soggetti che si troveranno ad applicare le disposizioni condivise.

Qualsiasi soluzione applicativa diversa dal presente Protocollo, in merito alla gestione cartolare dei processi, verrà concordata tra le parti.

Le udienze cartolari si dovranno comunque celebrare, con la partecipazione del Collegio giudicante nell'aula di udienza, senza la presenza delle parti e con l'assistenza di un funzionario di Cancelleria che redigerà apposito verbale delle

attività svolte e curerà la celere trasmissione del dispositivo a mezzo PEC all'Ufficio della Procura Generale ed ai difensori delle parti private.

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori convengono sull'opportunità di adottare le seguenti linee guida processuali cui uniformare l'attività giurisdizionale penale della Corte d'Appello di Venezia, durante il periodo di emergenza sanitaria, con validità fino al 31.12.2022.

- 1) Ai fini di una corretta gestione del meccanismo processuale, a mente dell'art. 23 bis comma 4 Legge n. 137/2020, appare necessario procedere ad uno scaglionamento delle udienze per fasce orarie, con suddivisione tra trattazione orale/partecipata e trattazione scritta, dando precedenza oraria (dalle 9 e seguenti) ai procedimenti con trattazione orale rispetto a quelli con trattazione scritta. Nel caso in cui vi siano processi con detenuti o di particolare complessità, l'orario dell'udienza potrebbe essere diverso dalle ore 9 e seguenti, ma in ogni caso verrà indicato già nel decreto di fissazione dell'udienza. La Cancelleria comunicherà alle parti interessate l'orario in cui sarà chiamato il processo di propria competenza, laddove sia diverso dall'orario indicato nel decreto. Nello scaglionamento degli orari delle udienze, per quanto riguarda quelli a trattazione orale, la Corte cercherà di tenere in debita considerazione, con riguardo all'inizio dell'udienza, il caso in cui il difensore interessato al processo provenga da fuori Foro.

- 2) E' opportuno che, in caso in cui vengano fissati più procedimenti nei confronti del medesimo imputato innanzi alla stessa Sezione della Corte d'Appello, si proceda a riunione laddove sussistano i requisiti dell'art. 17 c.p.p. e tenendo conto del principio di economicità, che si evince dall'art. 19 c.p.p.
Va tuttavia ricordato che l'ultimo momento per sottoporre la richiesta di riunione (ex art. 17 c.p.p. ed art. 2 disp. att. c.p.p.) alla Corte è la discussione e che tale questione riveste natura esclusivamente processuale; quindi si invitano le parti, in caso di trattazione scritta, ad esplicitare già nelle conclusioni l'eventuale richiesta e/o adesione in merito alla riunione dei procedimenti.

- 3) I termini, di cui all'art. 23 bis D.L. n. 137/2020, II comma, allo stato non sono assistiti da sanzione processuale quanto allo loro eventuale violazione,

poiché sono considerati termini ordinatori ed ordinari. Tuttavia, si sta formando la giurisprudenza di legittimità, in via di consolidamento, che pare attribuire, al termine ultimo di presentazione delle conclusioni delle parti private (5 giorni), un carattere preclusivo; i difensori quindi dovranno, per non incorrere in eventuali eccezioni, presentare le loro conclusioni nei 5 giorni prima rispetto alla fissazione dell'udienza.

Nel momento in cui la Procura Generale e/o la Cancelleria della Corte d'appello non dovessero rispettare i termini previsti dalla norma per l'invio alle parti delle conclusioni del Procuratore Generale (10 giorni), la Difesa potrà depositare le proprie conclusioni anche dopo i 5 giorni prima dell'udienza, o comunque depositare note scritte con cui evidenzia il ritardo, eventualmente ne eccepisce l'invalidità e/o chiede un rinvio

- 4) I difensori, ricevute le conclusioni del Procuratore Generale, depositeranno le conclusioni a mezzo PEC con invio sia alla Cancelleria della sezione competente che alla stessa Procura Generale e alle altre eventuali parti, risultanti dal decreto di citazione a giudizio di appello agli indirizzi PEC in esso espressamente indicati.

L'onere di invio agli indirizzi PEC delle altre parti indicati nel decreto di citazione a giudizio in appello sarà esteso anche alle memorie ex art. 121 c.p.p., alle conclusioni della Parte Civile, alle richieste di modifica e/o revoca della misura cautelare ed a qualsivoglia tipologia di atto che le parti ritengano di voler depositare in vista della celebrazione dell'udienza.

- 5) Nel caso in cui il difensore ritenga di voler presentare richiesta di concordato ex art. 599 bis c.p.p., è preferibile che venga richiesta la trattazione orale nei termini previsti per legge.

- 6) Il rispetto del termine dei 15 giorni prima della celebrazione dell'udienza per la richiesta di discussione orale è previsto anche per l'imputato detenuto, che dovrà fare la richiesta a mezzo del difensore nel caso in cui voglia partecipare all'udienza. Nel conflitto tra la richiesta difensiva di trattazione cartolare e quella dell'imputato (anche se personale) di celebrazione in presenza, varrà sicuramente quest'ultima; appare infatti necessario garantire la prevalenza

alla volontà dell'imputato. La Corte garantisce altresì la traduzione del detenuto in udienza, salvo espressa rinuncia da parte di quest'ultimo.

- 7) Si conviene che ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (analogamente avverrà per la difesa d'ufficio degli irreperibili di fatto o in ulteriori situazioni analoghe) la partecipazione in forma cartolare esplicita con la presentazione di conclusioni scritte viene equiparata alla partecipazione diretta all'udienza per cui la liquidazione dei relativi onorari professionali non subirà decurtazioni ad alcun titolo in relazione alla voce di partecipazione all'udienza (fase decisionale).

Venezia, 21 luglio 2022


Il Presidente della Corte di Appello di
Venezia
Dott. Carlo Citterio




Il Procuratore Generale
Dott. Federico Prato




Il Presidente del COA di Venezia
Avv. Federica Santinon




Il Vicepresidente del COA di Verona
Avv. Davide Adami



Il Presidente del COA di Padova
Avv. Leonardo Arnau



Il Presidente del COA di Treviso
Avv. Massimo Sonego



per Il Presidente del COA di Belluno
Avv. Erminio Mazzucco



per Il Presidente del COA di Rovigo
Avv. Enrico Ubertone

